

CITTA' DI MEDA



**REGOLAMENTO
COMUNALE
DI POLIZIA, SICUREZZA
E VIVIBILITÀ URBANA**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.3 del 17.02.2022

Sommario

TITOLO I.....	4
POLIZIA, SICUREZZA E VIVIBILITÀ URBANA	4
CAPO I.....	4
DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 – Principi fondamentali.....	4
Art. 2 – Osservanza degli ordini.....	5
CAPO II.....	5
SICUREZZA URBANA INTEGRATA	5
Art. 3 – Sicurezza urbana integrata	5
Art. 4 – Spazi pubblici di particolare interesse	6
Art. 5 – Collaborazione tra Comune e Cittadini.....	6
CAPO III.....	7
SICUREZZA E PUBBLICA INCOLUMITA’	7
Art. 6 – Tutela della sicurezza e della pubblica incolumità	7
Art. 7 – Velocipedi ex art. 50 C.d.S.	7
Art. 8 – Sosta caravan ex artt. 54, co 1, lett. m) e 185 C.d.S.	7
Art. 9 – Incendi ed esalazioni moleste	8
Art. 10 – Sgombero della neve.....	8
CAPO IV.....	9
CONVIVENZA CIVILE E PUBBLICO DECORO.....	9
Art. 11 – Convivenza civile e pubblico decoro.....	9
Art. 12 – Comportamenti contrari al decoro, all’igiene e alla convivenza pubblica.....	9
Art. 13 – Proprietà privata.....	10
Art. 14 – Scritte e imbrattamenti.....	10
Art. 15 – Verde Pubblico.....	11
Art. 16 – Decoro nell’esercizio delle attività lavorative	11
Art. 17 – Commercio itinerante.....	11
CAPO V.....	12
TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA	12
Art. 18 – Quietè pubblica e privata	12
Art. 19 – Locali pubblici o aperti al pubblico	12
Art. 20 – Abitazioni private e immobili privati.....	12
CAPO VI.....	13
ARMI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE.....	13
Art. 21 – Armi e strumenti di autotutela	13
CAPO VII.....	14
SISTEMA SANZIONATORIO	14
Art. 22 – Accertamento Violazioni	14
Art. 23 – Sanzioni.....	14
Art. 24 – Applicazione delle sanzioni del cd. daspo urbano ex artt. 9 e 10 D.l. 14/2017	14
TITOLO II.....	15
VIDEOSORVEGLIANZA.....	15
CAPO I.....	15
PRINCIPI GENERALI	15
Art. 25 – Finalità e definizioni	15
Art. 26 – Ambito di applicazione	16
Art. 27 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell’impianto di.....	16
videosorveglianza.....	16
CAPO II.....	18

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO	18
Art. 28 – Notificazione.....	18
Art. 29 – Responsabile della protezione dei dati.....	18
Art. 30 – Figure del trattamento	18
CAPO III	19
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	19
Art. 31 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.....	19
Art. 32 – Valutazioni di impatto sulla protezione dei dati	21
Art. 33 – Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia	21
Art. 34 – Informazioni rese al momento della raccolta.....	22
Art. 35 – Diritti dell’interessato	22
Art. 36 – Procedure per l’accesso alle immagini	23
Art. 37 – Sicurezza dei dati	24
Art. 38 – Istituti scolastici	25
Art. 39 – Deposito dei rifiuti	25
Art. 40 – Cessazione del trattamento dei dati.....	26
Art. 41 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali	26
Art. 42 – Comunicazione dei dati.....	26
CAPO IV	26
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE.....	26
Art. 43 – Tutela	26
Art. 44 – Provvedimenti attuativi.....	27
Art. 45 – Disposizioni generali	27
CAPO V	27
MODIFICHE.....	27
Art. 46 - Modifiche regolamentari	27

TITOLO I
POLIZIA, SICUREZZA E VIVIBILITÀ URBANA

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Principi fondamentali

1. Il Regolamento comunale di polizia, sicurezza e vivibilità urbana riguarda ogni persona, fisica o giuridica, che si trovi sul territorio del Comune di Meda e disciplina le seguenti materie:

- a) sicurezza urbana integrata e incolumità pubblica;
- b) convivenza civile, igiene e pubblico decoro;
- c) tutela della quiete pubblica e privata;
- d) sistema sanzionatorio e norme finali;
- e) videosorveglianza.

2. Per la disciplina di dettaglio delle singole materie valgono pure la legislazione nazionale, regionale ed eurounitaria, gli altri Regolamenti e le altre Ordinanze comunali. Nel caso di contrasto tra le disposizioni del presente Regolamento e quelle di una fonte sovraordinata prevalgono quest'ultime; tra le disposizioni del presente Regolamento e quelle di altri Regolamenti o altre ordinanze prevalgono quelle speciali ex art. 15 c.p..

3. Il Comune di Meda conferma le proprie politiche in materia di sicurezza urbana ai principi di precauzione, prevenzione e leale collaborazione tra le Forze dell'ordine e i cittadini. Inoltre attraverso interventi coordinati con gli altri livelli di governo territoriale, come la Prefettura e la Questura, il Comune persegue l'obiettivo della sicurezza integrata ex art. 1, comma 2, D.l. 14/2017 per favorire l'armoniosa convivenza tra i cittadini, i lavoratori e quanti siano presenti sul territorio comunale.

4. Ai sensi dell'art. 57 c.p.p. e della Legge regionale n. 6/2015 il servizio di vigilanza sul territorio è posto in capo alla Polizia Locale i cui agenti, ufficiali e sottoufficiali agiscono nell'ambito delle mansioni di propria competenza.

5. Al fine di assicurare l'osservanza delle prescrizioni del presente Regolamento, di propria iniziativa o su deliberazione del Consiglio comunale, la Giunta comunale può approvare delibere per aumentare la quantità e la qualità dei sistemi di videosorveglianza e/o per mantenere quelli esistenti. A tale scopo e in tale circostanza una quota fissa, pari ad almeno il 10% delle somme riscosse a titolo di proventi delle sanzioni ex art. 208 C.d.S. con riferimento all'esercizio economico-finanziario approvato con l'ultimo rendiconto, è destinata ogni anno ad un apposito capitolo del bilancio "Investimenti per la sicurezza elettronica".

Art. 2 – Osservanza degli ordini

1. Fatto salvo il diritto alla tutela giurisdizionale, la contestazione dell'illecito amministrativo implica l'obbligo di:
 - a) cessare con immediatezza il fatto abusivo o la condotta illecita o illegittima;
 - b) di procedere con tempestività al ripristino dello stato dei luoghi o delle cose;
 - c) di eseguire l'opera o gli atti che siano stati omessi;
 - d) di eseguire la sanzione.

CAPO II

SICUREZZA URBANA INTEGRATA

Art. 3 – Sicurezza urbana integrata

1. La sicurezza urbana integrata rappresenta l'interesse pubblico e individuale alla vivibilità e al decoro della Città, all'inviolabilità dei diritti fondamentali dell'individuo, al benessere delle persone, alla tutela dell'integrità dei beni pubblici e privati, alla migliore qualità della vita.
2. Al fine di garantire la sicurezza urbana integrata sono intraprese azioni volte a eliminare o limitare:
 - a) gli episodi di turbamento o di pregiudizio alla civile convivenza, quali ad esempio l'abbandono illecito o irregolare di rifiuti o scarti, il disturbo intollerabile della quiete, la discriminazione per ragioni illecite, l'inosservanza dei provvedimenti della Pubblica Autorità;
 - b) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali ad esempio lo spaccio e l'abuso di stupefacenti o lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione;
 - c) gli episodi di danneggiamento del patrimonio pubblico e privato o di impedimento della loro fruibilità e qualità;
 - d) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);
 - e) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
 - f) i comportamenti che possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.

3. A titolo esemplificativo, fuori dai casi oggetto di disciplina da parte di Leggi statali e regionali, al fine di garantire gli scopi di cui al comma 2 nei luoghi pubblici, aperti al pubblico o destinati alla fruizione collettiva è fatto divieto di:

- a) bivaccare e utilizzare tali spazi in modo improprio o come luoghi di propria dimora, anche in via occasionale o temporanea;
- b) comportarsi in modi tali da determinare lo scadimento della qualità urbana, come con l'espletamento di bisogni fisiologici a cielo aperto, l'occupazione del suolo e la molestia ai cittadini;
- c) atteggiarsi o comportarsi in modo pericoloso o molesto nei confronti di altri individui nelle strade e aree pubbliche o ad uso pubblico;
- d) intralciare il flusso pedonale o veicolare con l'intenzione di impedire o pregiudicare il regolare utilizzo delle strade o dei marciapiedi;
- e) danneggiare o inibire al pubblico l'utilizzo delle attrezzature funzionali (giochi, arredi, recinzioni, cancelli, cestini rifiuti, ecc.) alle aree pubbliche;
- f) assumere sostanze stupefacenti o psicotrope o compiere atti preparatori volti all'assunzione, salvo i casi di prescrizione medica.

Art. 4 – Spazi pubblici di particolare interesse

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, D.l. 14/2017 s.m.i., sono spazi pubblici “di particolare interesse”:

- a) il centro storico compreso tra la via Matteotti, Piazza Volta, Piazza Vittorio Veneto e le vie Traversi e SS. Aimo e Vermondo;
- b) tutte le piazze comunali con gli edifici insistenti su di esse;
- c) i luoghi in prossimità delle scuole di ogni ordine e grado;
- d) i luoghi di culto e gli spazi pubblici limitrofi;
- e) i parchi pubblici;
- f) le aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli;

2. Ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni amministrative accessorie, colui che trasgredisce alle disposizioni di cui all'art. 3 nei luoghi di “particolare interesse” è punito con l'ordine di allontanamento di cui all'art. 9 D.l. 14/2017 per la durata di quarantotto ore o con il divieto di accesso di cui all'art. 10 D.l. cit..

3. La medesima sanzione riguarda i soggetti interessati dall'accertamento della violazione di cui agli art. 688 c.p. (ubriachezza manifesta), 726 c.p. (atti contrari alla pubblica decenza) del Codice penale, e 7, comma 15-bis, D.l.gs. 285/1992 (parcheggio abusivo).

Art. 5 – Collaborazione tra Comune e Cittadini

1. Il Comune di Meda salvaguarda la sicurezza urbana integrata anche con la promozione della collaborazione tra individui e del controllo sociale del territorio. A tal fine l'Amministrazione promuove e sostiene l'iniziativa del “*Controllo di Vicinato*”, per favorire lo sviluppo della cultura della prevenzione e della segnalazione degli illeciti alla

Polizia Locale e alle altre Forze dell'ordine, ciascuna per le proprie competenze e attribuzioni.

2. Una volta all'anno o in tutti i casi di necessità, la Commissione consiliare "Servizi alla persona e alla comunità" si riunisce per un incontro pubblico consultivo alla presenza del Sindaco, dell'eventuale Assessore o Consigliere delegato alla sicurezza, del Comandante della Polizia locale, del Maresciallo o dell'Ufficiale maggiore in grado dell'Arma dei Carabinieri della stazione di Meda, del Referente del Controllo di Vicinato e degli eventuali altri soggetti istituzionali invitati. In tale occasione, senza pregiudizio per le eventuali attività di indagine e la riservatezza degli individui, sono resi noti i risultati delle politiche di sicurezza urbana integrata, di controllo del vicinato e del contrasto all'illegalità.

CAPO III

SICUREZZA E PUBBLICA INCOLUMITA'

Art. 6 – Tutela della sicurezza e della pubblica incolumità

1. Al fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica e individuale, nessuno può arrecare o creare pericolo alle persone o alle loro attività nei luoghi pubblici o privati; è vietata la frequentazione di luoghi pubblici o aperti al pubblico a quanti si trovino in stato di ubriachezza.
2. I proprietari o i gestori degli esercizi pubblici o aperti al pubblico, commerciali, artigianali o industriali, anche rispetto alle adiacenze delle loro attività, devono adottare tutte le cautele e le misure per scoraggiare comportamenti di violenza oppure, oltre la soglia della tollerabilità, di disturbo o molestia.
3. Nel caso di accertamento della violazione della prescrizione di cui al comma 2 da parte della Polizia Locale o delle Forze dell'ordine, il Sindaco emana un'ordinanza ex art. 50 T.U.E.L. per ridurre l'orario di apertura dell'esercizio. In caso di persistenza di tali fenomeni il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività, previa comunicazione al Prefetto di Monza e della Brianza.

Art. 7 – Velocipedi ex art. 50 C.d.S.

1. È disposta la rimozione di tutti i velocipedi che si trovino sul suolo pubblico quando ostruiscano i passaggi pedonali e ciclabili o impediscano la normale fruizione dei marciapiedi da parte degli individui.

Art. 8 – Sosta caravan ex artt. 54, co 1, lett. m) e 185 C.d.S.

1. Al fine di tutelare il decoro, il rispetto della disciplina urbanistica e la sicurezza urbana, in tutto il territorio pubblico del Comune di Meda è vietata ogni forma di alloggio, campeggio o attendamento con tende, rimorchi, roulotte, camper, caravan, veicoli e/o manufatti mobili comunque attrezzati per l'alloggio anche temporaneo.

Tale prescrizione non riguarda la sosta per un breve carico/scarico e la circolazione del veicolo nelle vie cittadine ex art. 185, co. 1, C.d.S..

2. In deroga al comma 1, su delibera della Giunta comunale, il Comandante della Polizia locale può emanare un'ordinanza per individuare le aree da attrezzare alla sosta dei camper nel rispetto delle prescrizioni in materia di viabilità, igiene e sicurezza.
3. Ai sensi dell'art. 186 C.d.S. nei confronti dei possessori dei veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride è fatto divieto lo scarico di acque reflue, escrementi organici, liquidi chimici sul terreno e nelle pubbliche fognature.

Art. 9 – Incendi ed esalazioni moleste

1. Al fine di prevenire situazioni di pericolo pubblico e/o di inquinamento, al di fuori degli spazi espressamente dedicati allo scopo oppure in qualsiasi luogo senza autorizzazione è vietata l'accensione di materiale tramite energia elettrica, fuochi o altri mezzi.
2. Nelle aree pubbliche e private è vietato l'incendio o la combustione di rifiuti, sostanze varie, scarti di lavorazione, sterpaglie e qualsiasi altro materiale, anche nel caso in cui tale attività avvenga all'interno di fusti metallici o contenitori resistenti. È parimenti vietata la detenzione di sostanze infiammabili nelle abitazioni, nelle pertinenze e nelle autorimesse quando possano costituire pericolo d'incendio anche per gli edifici o le aree private altrui.
3. Ai sensi dell'art. 182, comma 6bis, D.lgs. 152/2006 e s.m.i. è consentita l'attività di raggruppamento e abbruciamento di piccoli cumuli di residui vegetali che costituiscono la normale pratica agricola, tranne nei periodi in cui l'inquinamento dell'aria superi i limiti di legge.
4. Nei casi non consentiti dalla legge è vietato provocare emissioni di gas, vapori, odori e fumi o dispersione di polveri atti a cagionare molestie intollerabili alle persone e agli animali.

Art. 10 – Sgombero della neve

1. Fermi restando i contratti pubblici stipulati dal Comune per lo sgombero della neve, per garantire la sicurezza della circolazione sulle vie pubbliche durante i fenomeni nevosi è essenziale la collaborazione dei cittadini. A tale fine, nei limiti delle capacità e attitudini individuali, i proprietari, i conduttori degli immobili e gli esercenti commerciali sono tenuti:
 - a) ad avvisare l'Ufficio tecnico del Comune sulle possibili situazioni di pericolo ghiacciamento;
 - b) a rimuovere la neve dai rami degli eventuali alberi presenti nella proprietà che insistono sulla pubblica via;
 - c) a rimuovere la neve dal proprio passo carrabile.

CAPO IV

CONVIVENZA CIVILE E PUBBLICO DECORO

Art. 11 – Convivenza civile e pubblico decoro

- 1.** Il rispetto della convivenza civile è un valore perseguito dal Comune di Meda come mezzo per il raggiungimento di un maggiore grado di benessere collettivo. Tale valore sintetizza: l'osservanza delle norme relative alla vivibilità, all'igiene e al rispetto delle persone; la tutela e la crescita del senso civico di appartenenza a una comunità che aspira a vivere serenamente in un ambiente sano, operoso e bello; l'impegno dei cittadini durante lo svolgimento delle proprie attività.
- 2.** Il Comune promuove la convivenza civile attraverso l'attività di controllo del territorio, al fine di mantenere e migliorare le condizioni dell'ambiente, l'efficienza dei servizi, la bellezza della città e le condizioni di vita.
- 3.** Per facilitare l'inoltro delle segnalazioni, il Comune di Meda predispone un'apposita sezione sull'app comunale "Comune facile".

Art. 12 – Comportamenti contrari al decoro, all'igiene e alla convivenza pubblica

- 1.** Fuori dai casi oggetto di disciplina da parte di Leggi statali e regionali, al fine di garantire la civile convivenza e il pubblico decoro è fatto divieto di:
 - a)** danneggiare, imbrattare, manomettere:
 - i. le attrezzature o gli impianti installati su aree pubbliche o di uso pubblico;
 - ii. la segnaletica, i cartelli e altri elementi di controllo del traffico;
 - iii. tutti gli arredi pubblici, i cestini e i contenitori di rifiuti;
 - b)** arrampicarsi, bivaccare o salire su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate, ed altri beni pubblici;
 - c)** immergersi nelle fontane pubbliche o ivi compiere atti di pulizia personale, farne altro uso improprio, nonché gettare o immergervi oggetti o animali;
 - d)** depositare rifiuti accanto ai cestini o all'interno degli stessi se tale materiale, per quantità o perché prodotto in area privata, rende indisponibile il contenitore all'altrui fruibilità;
 - e)** ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime sulla pubblica via, qualsiasi oggetto, ad eccezione dell'ordinario e dello straordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani nei giorni previsti o in conseguenza di situazioni eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di area pubblica o di uso pubblico è comunque subordinato ad autorizzazione;
 - f)** ammassare, anche in luoghi privati, rifiuti o materiale fermentabile da cui possano derivare cattive esalazioni, ad eccezione di situazioni eccezionali in cui la rimozione avvenga nel più breve tempo possibile;
 - g)** gettare per terra rifiuti, carta, mozziconi, involucri di ogni genere e dimensione;

h) effettuare attività di riparazione o pulizia di veicoli o di arredi, di verniciatura di oggetti, di taglio della legna senza specifica autorizzazione e su area pubblica o di uso pubblico.

Art. 13 – Proprietà privata

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale e del Piano di governo del territorio, è obbligatorio mantenere ogni edificio privato e le relative pertinenze in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli di allagamenti, crolli, incendi o problematiche igienico-sanitarie. Per facilitare i rapporti interpersonali gli amministratori condominiali devono apporre sullo stabile, in maniera inamovibile e in luogo ben visibile, una targa recante il proprio nominativo, l'indirizzo e l'indirizzo di posta elettronica.

2. Con specifico riferimento alle eventuali aree private aperte al pubblico, adiacenti al proprio immobile o adiacenti alla propria proprietà, è fatto obbligo di mantenere in buono stato l'area per permettere un sicuro e decoroso passaggio.

3. Nel rispetto del diritto fondamentale all'esercizio della propria religione e del proprio culto, al fine di tutelare la gestione del territorio e la pubblica sicurezza l'utilizzo di immobili come luoghi di culto o aggregazione deve essere conforme alla loro destinazione d'uso.

4. I proprietari, i conduttori o coloro che ne abbiano la disponibilità devono conservare i terreni in buone condizioni di manutenzione e decoro. In particolare il terreno deve essere mantenuto sgombero da vegetazione a crescita spontanea e disordinata al fine di prevenire il proliferare di animali infestanti, sgraditi o portatori di malattie. Tali soggetti hanno altresì l'obbligo di regolarizzare il manto dell'erba, delle siepi, delle piantagioni, delle fronde o i rami quando insistono su aree pubbliche, aperte al pubblico o ad uso pubblico; inoltre devono monitorare le alberature presenti nella propria proprietà per rimuovere le ramaglie o quant'altro sia caduto sul suolo pubblico, intralci o crei pericolo per la circolazione sulla pubblica via.

5. I soggetti di cui al comma 4 hanno l'obbligo di mantenere in condizioni decorose e senza accumulo di rifiuti di qualsiasi genere i giardini, le aree verdi e i tratti di strada - anche se privata ma aperta al pubblico - adiacenti la propria proprietà, al fine di tutelare l'igiene ed il decoro.

6. Le recinzioni private, di qualsiasi tipo o genere, comprese quelle delimitanti cantieri edili e stradali, prospicienti o sporgenti sulla via pubblica devono essere tenute in buono stato di manutenzione, così da evitare qualsiasi pericolo per i pedoni o veicoli.

Art. 14 – Scritte e imbrattamenti

1. Al di fuori degli eventuali spazi a ciò destinati o dei casi di autorizzazione da parte della Giunta comunale, è vietata la realizzazione di disegni, scritte e simili su edifici, monumenti, opere, manto stradale e marciapiedi.

2. È vietato il collocamento di cartelli e iscrizioni di ogni genere sulle facciate degli edifici storici.

3. In caso di mancata identificazione del trasgressore o dei trasgressori e di inerzia da parte della proprietà privata, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di intervenire d'autorità per eliminare le scritte. Invece in caso di identificazione, il Comune sanziona il responsabile o i responsabili delle scritte e degli imbrattamenti tramite l'imposizione del pagamento di una somma di denaro pari al costo documentato del ripristino, da corrispondere in favore del proprietario dell'immobile o del Comune.

Art. 15 – Verde Pubblico

- 1.** Nei parchi, nei giardini pubblici, nelle aiuole e nelle aree verdi pubbliche è vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione;
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna presente;
 - c) circolare e sostare con veicoli, ad eccezione degli addetti alla manutenzione o di altri espressamente autorizzati dalla competente struttura comunale;
 - d) passeggiare su aiuole e spazi verdi adibiti ad arredo floreale;
 - e) installare tavoli, panche o altre attrezzature;
 - f) accendere fuochi o installare bracieri;
 - g) effettuare spettacoli pirotecnici;
 - h) salire sugli alberi, appendervi od affiggervi o legarvi qualsiasi cosa, scuoterli, percuoterli o anche solo potenzialmente danneggiarli;
 - i) gettare rifiuti fuori dagli appositi contenitori o cestini;
- 2.** I responsabili della deturpazione del verde sono tenuti alla riparazione tramite il pagamento in favore del Comune di una somma di denaro pari al costo documentato del ripristino e sono passibili di denuncia.
- 3.** Per quanto concerne l'accesso ai giardini, ai parchi e alle aree verdi aperto al pubblico con i cani si rinvia all'art. 27 del Regolamento comunale per il benessere degli animali.

Art. 16 – Decoro nell'esercizio delle attività lavorative

- 1.** I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione, commercio e di ogni attività aperta al pubblico devono provvedere a mantenere adeguatamente pulita l'area antistante i locali da rifiuti, liquidi e cose insudicanti.
- 2.** È fatto obbligo ai gestori di pubblici esercizi, nonché di attività artigianali di somministrazione o vendita per asporto di cibi e bevande, durante l'orario di attività, di tenere a disposizione della clientela, all'esterno dei propri locali, idonei contenitori posacenere per la raccolta di mozziconi di sigaretta. A tal fine i soggetti menzionati devono avvertire la clientela dell'obbligo di conferire i mozziconi nel posacenere.

Art. 17 – Commercio itinerante

- 1.** L'attività del commercio sulle aree pubbliche esercitato in forma itinerante è subordinata al rispetto delle condizioni e delle modalità indicate dalla Legge Regionale e

dal vigente Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

CAPO V

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 18 – Quietè pubblica e privata

- 1.** Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città. Per le disposizioni del presente Capo V si rinvia alle prescrizioni del Piano di classificazione acustica, approvato con deliberazione n. 12 del Consiglio comunale in data 14.02.2013.
- 2.** In osservanza delle disposizioni di legge, chi esercita un mestiere o un'industria deve usare ogni accorgimento per evitare di disturbare la quiete, la tranquillità e il diritto al riposo delle persone. In particolare l'esercizio di un mestiere o di un'industria rumorosa è permesso soltanto dalle ore 7:30 alle ore 20:00 nei giorni feriali e dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00 nei giorni festivi, salvo concessione speciale dell'Amministrazione comunale.
- 3.** È fatto divieto nelle strade e nelle aree aperte al pubblico di recare disturbo con rumori e schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione sonora, salva l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale in occasione di eventi pubblici.

Art. 19 – Locali pubblici o aperti al pubblico

- 1.** I titolari e gestori di esercizi pubblici o aperti al pubblico, di qualunque genere, devono assicurare il rispetto della quiete e della tranquillità pubblica e privata. In particolare devono attrezzare i locali nei quali si svolge la propria attività in modo tale da impedire o limitare l'emissione di rumori molesti e superiori alla soglia di normale tollerabilità, salvo specifiche deroghe ed autorizzazioni per la diffusione di musica fuori dai locali.
- 2.** Dopo le ore 22,00 nei giorni feriali e le ore 24,00 nei giorni festivi i soggetti di cui al comma 1 devono adottare idonee misure affinché all'uscita dei locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possano derivare rumori e disturbi alle persone superiori alla soglia della normale tollerabilità.
- 3.** Nel caso in cui sia accertata la violazione di tali prescrizioni dalla Polizia Locale, dalle Forze dell'ordine o dal personale incaricato del Comune, il Sindaco emana un'ordinanza ex art. 50 T.U.E.L. per ridurre l'orario di apertura del singolo locale e, in caso di persistenza di tali fenomeni, può disporre la sospensione dell'attività, previa comunicazione al Prefetto di Monza e della Brianza.

Art. 20 – Abitazioni private e immobili privati

1. L'esercizio del diritto di proprietà non deve arrecare molestie intollerabili ai vicini o all'esterno.
2. L'eventuale esecuzione di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione degli immobili nonché di riparazioni e simili, che producono rumore o disturbo, è consentita tra le ore 7:30 e le ore 20:00 nei giorni feriali, e tra le ore 10:00 e le ore 12:00 e tra le ore 15:00 e le ore 19:00 dei giorni festivi. Gli esecutori dei lavori sono comunque tenuti ad adottare cautele e accorgimenti per contenere il disturbo. È comunque fatto salvo ogni diverso accordo tra i vicini.

CAPO VI

ARMI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Art. 21 – Armi e strumenti di autotutela

1. L'arma in dotazione agli addetti al Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, è la pistola a funzionamento semiautomatico conforme alla normativa vigente. A ciascun agente di P.S. è assegnata l'arma e una congrua dotazione di cartucce pari al numero massimo che può essere caricato sul caricatore principale.
2. Per le esigenze operative e di difesa personale, ai sensi dell'art. 53 c.p. ed in conformità alla normativa regionale, gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, sono altresì dotati dei seguenti strumenti di autodifesa:
 - a) Spray irritante anti aggressione conforme alla vigente normativa, a cui, per caratteristiche tecniche possedute, sia stata riconosciuta la non attitudine a recare grave e permanente offesa alla persona;
 - b) Mazzetta di segnalazione e/o bastone, anche di tipo estensibile, che, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale, per caratteristiche tecniche possedute e per i materiali utilizzati, previo accertamento del Banco Nazionale di Prova, risulti non idonea ad arrecare offesa alla persona ai sensi dell'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
 - c) Body camera, telecamera corporea per la registrazione in tempo reale di video quale ausilio all'attività degli operatori di polizia.
2. Il porto degli strumenti di autotutela è previsto durante lo svolgimento o a causa dei servizi d'istituto. Gli addetti alla Polizia Locale sono altresì muniti di bracciali di contenimento (manette) usati per impedire la fuga di persone arrestate o fermate.
3. Ove consentito dalla legislazione nazionale, il Comandante della Polizia Locale può fornire le forze di Polizia di pistola elettrica o dissuasore elettrico (cd. taser) anche in via sperimentale.

CAPO VII

SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 22 – Accertamento Violazioni

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito in via principale alla Polizia Locale.
2. Per l'accertamento delle violazioni sono altresì competenti tutti gli ufficiali, i sottoufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria - nei limiti del loro mandato istituzionale - competenti per territorio.
3. Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili, le norme del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni e della Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni.

Art. 23 – Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ex art. 7bis T.U.E.L. e s.m.i. e con quella prescritta nella singola disposizione del Regolamento.
2. Fatte salve le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge, qualora in relazione alla violazione del presente regolamento sia necessario e possibile ripristinare lo stato dei luoghi, cessare una attività vietata o rimuovere opere od oggetti vietati, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento imponendo immediatamente tale obbligo al trasgressore. Se quanto disposto viene immediatamente eseguito, l'agente ne dà atto nel verbale di accertamento.
3. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione di oggetti e opere vietate non sia immediatamente attuabile, l'agente accertatore trasmette il verbale di accertamento con il relativo rapporto al Comando della Polizia Locale per l'emanazione di un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore. Nella medesima circostanza nei confronti di quest'ultimo viene applicata l'ulteriore sanzione pecuniaria pari al costo documentato del ripristino dello stato dei luoghi.
4. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto obbligato, o vi ottemperi oltre i termini previsti, sarà assoggettato a sanzione amministrativa pecuniaria, fatte salve l'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e le azioni risarcitorie dei soggetti che ne hanno titolo.
5. In sede di accertamento può altresì essere disposto il sequestro di beni, merci o attrezzi connessi alla violazione.

Art. 24 – Applicazione delle sanzioni del cd. daspo urbano ex artt. 9 e 10 D.l. 14/2017

1. Ove le violazioni si riferiscano al Territorio Comunale individuato come Area Urbana Sensibile di cui all'art. 4 del presente regolamento, possono essere applicate le misure del dell'allontanamento ex art. 9 D.l. 14/2017 e del divieto di accesso ex art. 10 D.l. cit..

TITOLO II

VIDEOSORVEGLIANZA

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 25 – Finalità e definizioni

1. Il presente Titolo II integra le disposizioni del Regolamento sulla Polizia, sicurezza e vivibilità urbana in ragione dell'omogeneità del contenuto. Esso garantisce altresì che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche o giuridiche e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Il Trattamento è effettuato mediante gli impianti di videosorveglianza presenti nel territorio comunale di Meda che sono gestiti e impiegati dalla Polizia Locale.
3. Per quanto il Regolamento non disciplina si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.
4. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per “**banca dati**”, il complesso di dati personali formatosi presso l'Ufficio della Polizia locale e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere e di interesse dei cd. “droni”, riguardano prevalentemente i soggetti e i mezzi che transitano nell'area interessata;
 - b) per “**trattamento**”, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
 - c) per “**dato personale**”, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica o giuridica identificata o identificabile (cd. interessato). Si considera identificabile la persona che può essere individuata, direttamente o indirettamente, tramite un identificativo quale il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, identificativi online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
 - d) per “**titolare**”, il Comune di Meda, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per “**responsabile**”, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

- f) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) “**persona autorizzata**”, il dipendente o l’incaricato esterno autorizzato al trattamento dei dati sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;
- h) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “**diffusione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per “**dato anonimo**”, il dato che originariamente, a seguito di inquadatura o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per “**limitazione**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
- l) per “**GDPR**”, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Art. 26 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali attivato nel territorio del Comune di Meda, realizzato mediante l’impianto di videosorveglianza e collegato all’Ufficio di Polizia Locale.
2. Gli operatori dei sistemi di videosorveglianza devono impiegare le applicazioni informatiche in modo corretto e nel rispetto dei principi di liceità, proporzionalità, necessità.

Art. 27 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell’impianto di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di impianti di videosorveglianza. Essi consistono in:
 - una rete di telecamere per la videosorveglianza di contesto mediante telecamere fisse o a brandeggio;
 - una rete di telecamere di lettura e riconoscimento targhe poste sulle principali arterie di entrata ed uscita dal territorio comunale;
 - telecamere mobili per lettura e riconoscimento targhe posizionate su veicoli di servizio della Polizia Locale;
 - telecamere mobili per vigilanza sui rifiuti e finalità di Polizia Giudiziaria;
 - telecamere mobili posizionate a bordo dei veicoli di servizio della Polizia Locale;
 - telecamere mobili tipo body cam posizionate in modo visibile in dotazione al personale di Polizia Locale;
 - telecamere mobili installate su Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR), comunemente chiamati “droni”.

2. Salvo i casi previsti dalla legge e in particolare le attività di polizia giudiziaria, cartelli informativi devono avvisare la popolazione della presenza delle telecamere; nel caso dell'attivazione delle cd. body cam, gli individui ripresi devono essere informati oralmente delle registrazioni audiovisive.

3. Gli impianti di videosorveglianza perseguono le seguenti finalità di pubblico interesse:

- la protezione e l'incolumità degli individui, la sicurezza urbana e l'ordine pubblico;
- la prevenzione, l'accertamento o la repressione dei reati;
- la tutela degli immobili di proprietà pubblica o privata;
- la prevenzione e il contrasto sia dei comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico e comportano un scadimento della qualità urbana, sia dei pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- la tutela delle fasce più deboli della popolazione;
- la vigilanza sul traffico e la ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali, anche mediante le telecamere di "lettura targhe";
- la rilevazione delle infrazioni e degli illeciti di competenza specifica della Polizia Locale;
- la rilevazione delle situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, al fine di consentire l'intervento degli operatori;
- l'acquisizione di prove nell'ambito delle attività di polizia giudiziaria;
- la rilevazione, la prevenzione e il controllo delle infrazioni commesse dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge.

4. Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le videoriprese, che interessano i soggetti e i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata dalle videocamere e non vengono trasmessi in Paesi terzi.

5. Ai sensi dell'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per controllare l'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Possono essere utilizzati altresì per finalità statistiche solo se consistenti nella raccolta aggregata dei dati, per motivazioni di interesse pubblico e senza identificazioni di comportamenti individuali.

6. L'attività di videosorveglianza monitora e raccoglie solo i dati necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite dalla Legge e riportate dai precedenti commi. La videoregistrazione riguarda le sole immagini indispensabili, limita l'angolo visuale delle riprese ed evita - quando non indispensabili - immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

7. L'angolo di visuale delle riprese su proprietà private e abitazioni è limitato per quanto tecnicamente possibile. Le riprese da postazioni fisse potranno essere oscurate all'occorrenza o su richiesta degli interessati.

8. La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge ordinariamente. Con questi scopi si vogliono tutelare le fasce più deboli della popolazione, garantendone la sicurezza negli ambienti limitrofi alle scuole, ai parchi-gioco e agli altri luoghi di aggregazione. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso

degli interessati.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 28 – Notificazione

1. Il Comune di Meda, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e regolamenti.
2. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla protezione dei dati personali. A tale proposito, a norma di legge, non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, qualora riguardino immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.

Art. 29 – Responsabile della protezione dei dati

1. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è individuato dall'Ente interessato.

Art. 30 – Figure del trattamento

A) Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Meda al quale compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.

B) Responsabile interno del trattamento

- Responsabile del Comando la Polizia Locale in servizio è designato quale Responsabile interno del trattamento dei dati personali rilevati. Lo stesso sarà designato con atto del Sindaco.

- I compiti affidati al Responsabile interno devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

- Il Responsabile interno designa per iscritto le persone fisiche incaricate del trattamento ed autorizzate al materiale trattamento dei dati personali, ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile, utilizzando gli impianti nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti.

- Il numero di soggetti individuato deve essere delimitato e sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale. Il

titolare individua diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni quali, ad esempio, registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom.

- Il Responsabile interno provvede altresì ad individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, che deve essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettono di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti, le operazioni di propria competenza, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni quali, ad esempio, la registrazione, la copia, la cancellazione, la modifica dello zoom.

- Il Responsabile interno custodisce le chiavi degli armadi di rete e del pannello server situati nell'ufficio della Polizia Locale.

- Gli incaricati sono individuati tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia per il trattamento e la sicurezza dei dati. Agli stessi sono affidati compiti specifici e indicate le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi previa istruzione sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

- Il Responsabile interno e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e delle proprie istruzioni.

C) Responsabile esterno ex art 28 GDPR

- Il responsabile esterno del trattamento è la ditta installatrice e responsabile della manutenzione dell'impianto.

- Il titolare può nominare, qualora necessario, altri responsabili esterni ex art 28 GDPR.

- I rapporti con i responsabili esterni sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli stati membri.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 31 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento, a condizione che siano compatibili con tali scopi, esatti ed aggiornati se necessario;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 7;

e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui all'art. 3, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere digitali fisse e dome dell'impianto di videosorveglianza installate in corrispondenza di intersezioni, piazze, parchi pubblici e immobili del territorio urbano consentendo un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa per le finalità richiamate nel presente regolamento.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Inoltre alcune delle telecamere sono dotate di brandeggio, di zoom ottico e digitale e sono dotate di infrarosso e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale presso l'ufficio di Polizia Locale.

4. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, se non funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso l'ufficio di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitors e registrate su un supporto digitale o disco fisso. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento quando la sala di controllo non è presidiata da operatori.

5. Il presidio dei monitors non è garantito sulle 24 ore, ma in base alla concreta organizzazione del personale in servizio.

6. Le immagini videoregistrate sono conservate per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto per le quali sono state raccolte o successivamente trattate ed in ogni modo per un periodo non superiore a quello indicato dal comma 7.

7. Le attività di videosorveglianza sono finalizzate alla tutela della sicurezza urbana ed il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini registrate, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

8. In tutti i casi in cui si voglia procedere ad un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, deve essere presentata una preliminare richiesta al Garante e comunque deve essere ipotizzato dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata da una specifica esigenza di sicurezza, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità. La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente formulata dall'Autorità giudiziaria o dalla Polizia giudiziaria, in relazione ad un'attività investigativa in corso.

9. La trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless e cavi deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza.

10. Viene stabilito che il sistema impiegato debba essere programmato in modo da operare, al momento prefissato, per l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovraregistrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Art. 32 – Valutazioni di impatto sulla protezione dei dati

1. In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), GDPR, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

Parimenti si procederà nei casi in cui il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

2. In questa fase di prima attuazione della normativa europea, l'Ente, in conformità al disposto di cui all'art. 35, Paragrafi 4 e 5 GDPR, al fine di avere maggiore chiarezza in relazione ai nuovi adempimenti, attenderà la pubblicazione obbligatoria da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali dell'elenco delle tipologie di trattamenti soggetti alla valutazione di impatto e l'eventuale pubblicazione dell'elenco delle tipologie di trattamenti per le quali non è richiesta una valutazione di impatto.

Art. 33 – Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile interno della videosorveglianza deve provvedere a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

2. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 7, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti digitali.

3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

4. L'apparato di videosorveglianza può essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale.

5. Nel caso in cui gli organi delle Forze dell'Ordine o della Polizia locale, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Art. 34 – Informazioni rese al momento della raccolta

1. Al fine di tutelare il diritto alla riservatezza degli individui, al di fuori delle attività di polizia giudiziaria, il Comune di Meda affigge un'apposita segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: **“Area Videosorvegliata – la registrazione viene effettuata da Polizia Locale per fini di Sicurezza”**.

2. Il Comune di Meda si impegna a comunicare alla cittadinanza l'avvio del trattamento dei dati personali.

3. Gli interessati devono essere sempre informati quando si apprestano ad accedere ad una zona videosorvegliata, anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici. A tal fine si ricorrerà all'utilizzo dello stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, individuato dalle normative.

4. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, devono essere installati più cartelli.

5. Il supporto con l'informativa deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno; può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

6. Ove richiesto il titolare, anche per il tramite di un incaricato, è tenuto a fornire anche oralmente un'informativa adeguata, contenente gli elementi individuati dall'art. 13 GDPR.

Art. 35 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato può esercitare i propri diritti secondo quanto previsto dalla normativa in materia, dietro presentazione di istanza al titolare, e nello specifico ha diritto:

a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti

elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi abbia un interesse proprio o agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

6. Al titolare spetta dare riscontro all'interessato e valutare se si tratta di richieste manifestamente infondate o eccessive.

7. Il Responsabile interno è tenuto a collaborare con il titolare ai fini dell'esercizio dei diritti degli interessati.

8. In riferimento alle immagini registrate, non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo. Al contrario l'interessato ha sempre diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge.

Art. 36 – Procedure per l'accesso alle immagini

1. La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile della protezione dei dati indicato nell'informativa.

2. L'istanza, secondo il modello predisposto, deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si riferisca.

3. Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente deve fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, come l'attività svolta durante le riprese e la precisa motivazione documentata.

4. Deve essere data formale comunicazione al richiedente nel caso in cui le immagini di

possibile interesse non siano oggetto di conservazione.

5. Nel caso manchino le indicazioni di cui ai commi 1 e 3 ovvero siano insufficienti per permetterne il reperimento delle immagini, deve essere data comunicazione al richiedente.

6. A norma di legge, le immagini acquisite verranno trasmesse esclusivamente all'Autorità Giudiziaria o al Comando che ha ricevuto la denuncia-querela, dandone comunicazione al privato che ha presentato la richiesta.

Art. 37 – Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nell'ufficio di Polizia Locale, dove sono presenti i monitors, il software installato su apposito e indipendente personal computer ed il server.

2. L'utilizzo degli strumenti è consentito oltre al titolare, soltanto al personale in servizio della Polizia locale, che sia stato debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto ed all'uopo incaricato ed autorizzato per iscritto dal Responsabile individuato.

3. Gli strumenti di archiviazione delle immagini vengono fisicamente ubicati in luoghi che garantiscano il necessario livello di protezione da intrusioni non autorizzate.

4. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo così al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini, fermo restando che il Comune e le figure individuate come Responsabile non sono responsabili di mancate registrazioni per cause a essi non imputabili o prevedibili.

5. Devono essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa.

6. Le misure minime di sicurezza devono rispettare i seguenti principi:

a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i soggetti richiamati nei commi precedenti devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano loro di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, le operazioni di propria competenza le quali devono essere annotate su apposito registro.

b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;

c) in caso di copie di immagini registrate su supporti informatici per le finalità indicate e ai sensi dell'art. 8, l'operatore deve numerare ed indicare la data sul supporto, provvedendo a custodirlo in una cassetta di sicurezza munita di serratura e annotando sul registro dati anonimi e numero assegnato, per l'eventuale successiva trasmissione alle autorità competenti, oppure all'eventuale distruzione;

d) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione delle registrazioni , anche in forma automatica, allo scadere del termine previsto;

e) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini solo se sia indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche e sempre in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;

f) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;

g) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless.

Art. 38 – Istituti scolastici

1. Il sistema di videosorveglianza attivo presso gli istituti scolastici deve garantire il diritto dello studente alla riservatezza, ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.P.R. n. 249/1998, prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione. In tale quadro, può essere ammesso l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate.

2. Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

Art. 39 – Deposito dei rifiuti

1. In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è consentito con riferimento alle attività di controllo ed accertamento dell'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose.

2. Il Comune si può avvalere anche di un impianto di videosorveglianza mobile per controllare particolari situazioni di degrado quali l'abbandono di rifiuti in prossimità di zone soggette a frequenti abbandoni, su aree pubbliche e nei parchi.

3. Per particolari necessità o situazioni che richiedano l'utilizzo di attrezzature specializzate e personale esterno, il titolare del trattamento può conferire la nomina di responsabile esterno a persone o società esterne con apposito atto che dovrà contenere disposizioni specifiche sul trattamento dei dati personali, ruoli, regole e modalità di

trattamento.

4. Le immagini comunque non possono essere conservate per un periodo superiore a quello già individuato nel presente regolamento.

Art. 40 – Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
 - c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.
2. È priva di effetti la cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lett. b) del comma precedente o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

Art. 41 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. Per quanto concerne i limiti di utilizzabilità dei dati personali, si rimanda al GDPR, alla legislazione nazionale ed ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza.

Art. 42 – Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Meda a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o Regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 43 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla normativa vigente.

2. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche intervenute, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

Art. 44 – Provvedimenti attuativi

1. Il Responsabile della protezione dei dati è competente per l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti l'approvazione di progetti di impianti di videosorveglianza, implementazione di telecamere, siti di ripresa, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento e dai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.

Art. 45 – Disposizioni generali

1. Copia del presente Regolamento deve essere depositato presso l'ufficio della Polizia Locale di Meda, a disposizione del Garante per la protezione dei dati personali, e deve essere trasmesso alla Prefettura competente per territorio.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

CAPO V MODIFICHE

Art. 46 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento devono essere sempre aggiornati da parte del Consiglio Comunale, previo parere della Commissione consiliare competente, nei casi di revisione normativa in materia di trattamento dei dati personali e in materia di videosorveglianza.

2. Il presente Titolo II del Regolamento di Polizia, sicurezza e vivibilità urbana abroga il "Regolamento comunale per l'utilizzo di impianti di videosorveglianza", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 15.05.2019.